

Gazzetta ufficiale

C 331

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
27 ottobre 2012

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 331/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 319 del 20.10.2012	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2012/C 331/02	Causa C-355/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 — Parlamento europeo/ Consiglio dell'Unione europea (Codice frontiere Schengen — Decisione 2010/252/UE — Sorveglianza delle frontiere marittime esterne — Introduzione di modalità supplementari in materia di sorveglianza delle frontiere — Competenze di esecuzione della Commissione — Portata — Domanda di annullamento)	2
2012/C 331/03	Causa C-490/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 — Parlamento europeo/ Consiglio dell'Unione europea [Ricorso di annullamento — Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 — Comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento relativi ad infrastrutture per l'energia nell'Unione europea — Scelta della base giuridica — Articoli 337 TFUE e 187 EA — Articolo 194 TFUE]	2

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

2012/C 331/04	Causa C-544/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz [Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Sanità pubblica — Informazione e tutela dei consumatori — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari — Nozioni di «indicazioni nutrizionali» e di «indicazioni sulla salute» — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Qualificazione di un vino come «facilmente digeribile» — Indicazione di un tenore ridotto di acidità — Bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol — Divieto di indicazioni sulla salute — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 15, paragrafo 1 — Libertà professionale — Articolo 16 — Libertà d'impresa — Compatibilità] 3	3
2012/C 331/05	Causa C-619/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Trade Agency Ltd/Seramico Investments Ltd [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Esecuzione — Motivi di contestazione — Mancata notificazione della domanda giudiziale — Controllo da parte del giudice richiesto — Portata — Valore delle informazioni contenute nell'attestato — Violazione dell'ordine pubblico — Decisione giudiziaria priva di motivazione] 3	3
2012/C 331/06	Causa C-18/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd (Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Sgravio fiscale — Normativa nazionale che esclude il trasferimento delle perdite realizzate sul territorio nazionale da una stabile organizzazione non residente di una società stabilita in un altro Stato membro ad una società del medesimo gruppo stabilita nel territorio nazionale) 4	4
2012/C 331/07	Causa C-42/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Amiens — Francia) — mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Articolo 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo — Attuazione nel diritto nazionale — Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione — Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà — Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d'arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato) 5	5
2012/C 331/08	Cause riunite C-71/11 e C-99/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Y (C-71/11), Z (C-99/11) (Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull'attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria — Articolo 2, lettera c) — Riconoscimento quale «rifugiato» — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di «atti di persecuzione» — Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) — Religione come motivo della persecuzione — Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione — Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya — Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico — Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell'interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione — Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze — Articolo 4) 5	5
2012/C 331/09	Causa C-83/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman (Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Articolo 3, paragrafo 2 — Obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale, l'ingresso e il soggiorno di «ogni altro familiare» a carico di un cittadino dell'Unione) 6	6

2012/C 331/10	Causa C-96/11 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2012 — August Storck KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Segno tridimensionale costituito dalla forma di un topo di cioccolato) 7	7
2012/C 331/11	Cause riunite C-147/11 e C-148/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Upper Tribunal — Regno Unito) — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11) [Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno permanente — Prestazione di assistenza sociale — Affidamento di minori — Soggiorno compiuto prima dell'adesione all'Unione dello Stato di origine] 8	8
2012/C 331/12	Causa C-170/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi-Bassi) — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron/Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, già Fortis NV [Regolamento (CE) n. 1206/2001 — Cooperazione nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale — Ambito di applicazione ratione materiae — Audizione, da parte di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, di un testimone, che è altresì parte nel procedimento principale, residente in un altro Stato membro — Possibilità di citare una parte come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi del diritto dello Stato membro cui detta autorità giudiziaria appartiene] 8	8
2012/C 331/13	Causa C-308/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/Sunstar Deutschland GmbH, già John O. Butler GmbH (Direttiva 2001/83/CE — Medicinali per uso umano — Articolo 1, punto 2, lettera b) — Nozione di «medicinale per funzione» — Definizione della nozione di «azione farmacologica») 9	9
2012/C 331/14	Causa C-324/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Legfelsőbb Bíróság — Ungheria) — Gábor Tóth/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9 — Nozione di «soggetto passivo» — Diritto a detrazione — Diniego — Principio della neutralità fiscale — Emittente della fattura radiato dal registro degli imprenditori individuali — Emittente della fattura che non ha adempiuto l'obbligo di dichiarare i suoi dipendenti all'amministrazione finanziaria — Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell'emittente della fattura verso l'amministrazione finanziaria) 9	9
2012/C 331/15	Causa C-327/11 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2012 — United States Polo Association/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Segno denominativo «U.S. POLO ASSN.» — Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore «POLO-POLO»] 10	10
2012/C 331/16	Causa C-471/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Cido Grupa SIA/Valsts ieņēmumu dienests [Adesione di nuovi Stati membri — Misure transitorie — Prodotti agricoli — Zucchero — Regolamento (CE) n. 60/2004 — Aliquota e base imponibile della tassa sulle eccedenze] 11	11
2012/C 331/17	Causa C-487/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administratīvā rajona tiesa — Lettonia) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests [Regolamento (CEE) n. 918/83 — Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 — Franchigia dai dazi all'importazione di beni personali — Nozione di «beni destinati ai bisogni della famiglia» — Autoveicolo importato nel territorio dell'Unione — Veicolo utilizzato da un familiare del proprietario che ha proceduto all'importazione] 11	11

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 331/18	Causa C-496/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul — Portogallo) — Portugal Telecom SGPS, SA/Fazenda Pública (IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta per servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle) 12	12
2012/C 331/19	Causa C-524/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Lowlands Design Holding BV/Minister van Financiën (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Sacchi nanna per neonati e bambini piccoli — Sottovoci 6209 20 00 oppure 6211 42 90) 12	12
2012/C 331/20	Causa C-367/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Austria) il 1° agosto 2012 — Corinna Prinz-Stremitzer, Susanne Sokoll-Seebacher 13	13
2012/C 331/21	Causa C-383/12 P: Impugnazione proposta l'8 agosto 2012 dalla Environmental Manufacturing LLP avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 maggio 2012, causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13	13
2012/C 331/22	Causa C-397/12 P: Impugnazione proposta il 28 agosto 2012 dalla Transports Schiocchet — Excursions avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 giugno 2012, causa T-203/11, Schiocchet/Consiglio e Commissione 14	14
2012/C 331/23	Causa C-400/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 31 agosto 2012 — Secretary of State for the Home Department/MG 15	15
2012/C 331/24	Causa C-406/12: Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia 15	15
2012/C 331/25	Causa C-407/12: Ricorso proposto il 3 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia 16	16
2012/C 331/26	Causa C-410/12 P: Impugnazione proposta il 7 settembre 2012 dalla medi GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, causa T-470/09, medi GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16	16

Tribunale

2012/C 331/27	Cause riunite T-133/08, T-134/08, T-177/08 e T-242/09: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2012 — Schröder/UCVV — Hansson (LEMON SYMPHONY) («Ritrovati vegetali — Decisione di adattamento d'ufficio della descrizione ufficiale della varietà LEMON SYMPHONY — Domanda di decadenza della privativa comunitaria concessa alla varietà LEMON SYMPHONY — Domanda di annullamento della privativa comunitaria concessa alla varietà LEMON SYMPHONY — Domanda di privativa comunitaria concessa alla varietà SUMOST 01 — Convocazione al procedimento orale dinanzi alla commissione di ricorso dell'UCVV — Termine di comparizione minimo di un mese») 17	17
---------------	---	----



2012/C 331/28	Causa T-265/08: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Germania/Commissione [«FESR — Riduzione del contributo finanziario — Programma operativo dell'obiettivo n. 1 (1994-1999), relativo al Land di Turingia (Germania)»]	17
2012/C 331/29	Causa T-168/10 e T-572/10: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Commissione/SEMEA e Commune de Millau [«Clausola compromissoria — Contratto di sovvenzione relativo a un'azione di sviluppo locale consistente nell'esecuzione di lavori di preparazione e di lancio di un Centre européen d'entreprise locale a Millau (Francia) — Rimborso di una parte degli anticipi versati — Ricevibilità di un ricorso contro una società di diritto francese cancellata dal registro delle imprese — Applicazione del diritto francese — Contratto amministrativo — Ripetizione dell'indebito — Prescrizione — Opponibilità di una clausola compromissoria — Assunzione di debito — Teoria dell'accessorietà — Stipulazione di una clausola contrattuale a favore di terzi»]	18
2012/C 331/30	Causa T-326/10: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio chiaro, grigio scuro, beige, rosso scuro e marrone) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio chiaro, grigio scuro, beige, rosso scuro e marrone — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	19
2012/C 331/31	Causa T-327/10: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro e rosso scuro) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro e rosso scuro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	19
2012/C 331/32	Causa T-328/10: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, beige e rosso scuro) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, beige e rosso scuro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	19
2012/C 331/33	Causa T-329/10: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore nero, grigio, beige e rosso scuro) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore nero, grigio, beige e rosso scuro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	20
2012/C 331/34	Causa T-26/11: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore nero, beige, marrone, rosso scuro e grigio) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore nero, beige, marrone, rosso scuro e grigio — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	20
2012/C 331/35	Causa T-31/11: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore rosa, viola, beige e grigio scuro) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore rosa, viola, beige e grigio scuro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	20

2012/C 331/36	Causa T-50/11: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»] 21	21
2012/C 331/37	Causa T-156/11: Sentenza del Tribunale 18 settembre 2012 — Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio [«Dumping — Importazioni di assi da stiro originarie della Cina — Avvio di un procedimento contro una sola società — Status di impresa operante in economia di mercato — Termine di tre mesi previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Onere della prova — Determinazione del danno»] 21	21
2012/C 331/38	Causa T-164/11: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Reddig/UAMI — Morleys (Manico di coltello) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario tridimensionale — Manico di coltello — Impedimento assoluto alla registrazione — Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso»] 21	21
2012/C 331/39	Causa T-220/11: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — TeamBank/UAMI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo f@ir Credit — Marchio comunitario figurativo anteriore FERCREDIT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 22	22
2012/C 331/40	Causa T-231/11: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, blu chiaro, blu scuro, ocra e beige) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, blu chiaro, blu scuro, ocra e beige — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»] 22	22
2012/C 331/41	Causa T-267/11: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Video Research USA/UAMI (VR) [«Marchio comunitario — Marchio comunitario figurativo VR — Mancata domanda di rinnovo del marchio — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Domanda di restitutio in integrum — Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009»] 22	22
2012/C 331/42	Causa T-460/11: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2012 — Scandic Distilleries/UAMI — Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER) [«Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BÜRGER — Marchio comunitario denominativo anteriore Bürgerbräu — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 23	23
2012/C 331/43	Causa T-241/03 REV: Ordinanza del Tribunale dell'11 settembre 2012 — Marcuccio/Commissione («Procedura — Ricorso per revocazione — Conseguenze di una sentenza successiva del Tribunale — Fatto nuovo — Insussistenza — Irricevibilità») 23	23
2012/C 331/44	Causa T-145/09: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Bredenkamp e a./Commissione («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Zimbabwe — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere») 23	23

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 331/45	Causa T-180/10: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Nickel Institute/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni composti di carbonato di nickel come sostanze pericolose — Direttive 2008/58/CE e 2009/2/CE — Trentesimo e trentunesimo adattamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE — Parziale rifiuto di accesso — Ricorso di annullamento — Non luogo a statuire»] 24	24
2012/C 331/46	Causa T-222/11: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Rautenbach/Consiglio e Commissione («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Zimbabwe — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere») 24	24
2012/C 331/47	Causa T-564/11: Ordinanza del Tribunale 5 settembre 2012 — Farage/Parlamento e Buzek («Diritto istituzionale — Decisione del presidente del Parlamento che infligge ad un deputato europeo la sanzione della perdita del diritto all'indennità di soggiorno per una durata di dieci giorni — Decisione della commissione per gli affari giuridici del Parlamento che dichiara irricevibile la domanda del deputato di difendere la propria immunità parlamentare — Incompetenza manifesta del Tribunale — Irricevibilità manifesta») 25	25
2012/C 331/48	Causa T-642/11 P: Ordinanza del Tribunale del 4 settembre 2012 — Mische/Parlamento («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado — Concorso pubblicato anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari — Snaturamento dei fatti — Impugnazione manifestamente infondata») 25	25
2012/C 331/49	Causa T-352/12: Ricorso proposto il 3 agosto 2012 — Grupo Flexi de León/UAMI (FLEXI) 26	26
2012/C 331/50	Causa T-372/12: Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Apro Tech (APRO) 26	26
2012/C 331/51	Causa T-376/12: Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Repubblica ellenica/Commissione 26	26
2012/C 331/52	Causa T-377/12: Ricorso proposto il 22 agosto 2012 — Spa Monopole/UAMI — Olivar Del Deserto (OLEOSPA) 27	27
2012/C 331/53	Causa T-380/12: Ricorso proposto il 22 agosto 2012 — Demon International/UAMI — Big Line Sas di Graziani Lorenzo (DEMON) 28	28
2012/C 331/54	Causa T-388/12: Ricorso proposto il 30 agosto 2012 — Singer/UAMI — Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő (CORDIO) 28	28
2012/C 331/55	Causa T-389/12: Ricorso proposto il 5 settembre 2012 — EDF/Commissione 29	29
2012/C 331/56	Causa T-392/12: Ricorso proposto il 3 settembre 2012 — Lavazza/UAMI — Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO) 29	29
2012/C 331/57	Causa T-394/12: Ricorso proposto il 28 agosto 2012 — Alfastar Benelux/Consiglio 30	30
2012/C 331/58	Causa T-398/12: Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Cosma Moden/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA) 30	30



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 331/59	Causa T-399/12: Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Cosma Moden/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)	31
2012/C 331/60	Causa T-401/12: Ricorso proposto il 10 settembre 2012 — Klingel/UAMI — Develey (JUNGBORN)	31
2012/C 331/61	Causa T-405/12: Ricorso proposto il 10 settembre 2012 — FH (*)/Commissione	32

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 331/62	Causa F-89/12: Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — ZZ/Commissione	33
2012/C 331/63	Causa F-91/12: Ricorso proposto il 3 settembre 2012 — ZZ/Commissione	33



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2012/C 331/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 319 del 20.10.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 311 del 13.10.2012

GU C 303 del 6.10.2012

GU C 295 del 29.9.2012

GU C 287 del 22.9.2012

GU C 273 del 8.9.2012

GU C 258 del 25.8.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-355/10) ⁽¹⁾

(Codice frontiere Schengen — Decisione 2010/252/UE — Sorveglianza delle frontiere marittime esterne — Introduzione di modalità supplementari in materia di sorveglianza delle frontiere — Competenze di esecuzione della Commissione — Portata — Domanda di annullamento)

(2012/C 331/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean, A. Auersperger Matic e K. Bradley, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: Z. Kupčová e R. Szostak, agenti)

Interveniente: Commissione europea (rappresentanti: C. O'Reilly e M. Wilderspin, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Consiglio 26 aprile 2010, 2010/252/UE, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 111, pag. 20) — Modalità supplementari relative alla sorveglianza — Introduzione di regole che eccedono la portata della competenza di esecuzione del Consiglio

Dispositivo

- 1) La decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, è annullata.
- 2) Gli effetti della decisione 2010/252 sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa.

3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

4) La Commissione sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 246 dell'11.9.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-490/10) ⁽¹⁾

[Ricorso di annullamento — Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 — Comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento relativi ad infrastrutture per l'energia nell'Unione europea — Scelta della base giuridica — Articoli 337 TFUE e 187 EA — Articolo 194 TFUE]

(2012/C 331/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Gómez-Leal, J. Rodrigues e L. Visaggio, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e A. Lo Monaco, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Adam, agenti), Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e O. Beynet, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180, pag. 7) — Scelta della duplice base giuridica costituita dagli articoli 337 TFUE e 187 EA — Misure rientranti nelle specifiche attribuzioni dell'Unione in materia di energia e necessitanti della sola base giuridica dell'articolo 194 TFUE

Dispositivo

- 1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96, è annullato.
- 2) Gli effetti del regolamento n. 617/2010 sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento fondato sulla base giuridica appropriata, ossia sull'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea.
- 4) La Repubblica francese e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

(¹) GU C 13 del 15.1.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz

(Causa C-544/10) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Sanità pubblica — Informazione e tutela dei consumatori — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari — Nozioni di «indicazioni nutrizionali» e di «indicazioni sulla salute» — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Qualificazione di un vino come «facilmente digeribile» — Indicazione di un tenore ridotto di acidità — Bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol — Divieto di indicazioni sulla salute — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 15, paragrafo 1 — Libertà professionale — Articolo 16 — Libertà d'impresa — Compatibilità]

(2012/C 331/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsches Weintor eG

Convenuto: Land Rheinland-Pfalz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, primo com-

ma, TUE, in combinato disposto con gli articoli 15, paragrafo 1 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, punto 5 o dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9), come modificato dal regolamento (UE) della Commissione 9 febbraio 2010, n. 116 (GU L 37, pag. 16) — Denominazione di un vino come facilmente digeribile segnalando un tenore di acidità ridotto — Divieto di indicazioni sulla salute riguardanti bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol — Nozione di «indicazioni sulla salute»

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che i termini «indicazioni sulla salute» ricomprendono un'indicazione come «facilmente digeribile», accompagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative da un gran numero di consumatori.
- 2) Il fatto di vietare senza alcuna eccezione, nel regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, a un produttore o a un distributore di vini di usare un'indicazione come quella in esame nel procedimento principale, ancorché di per sé esatta, è compatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE.

(¹) GU C 72 del 5.3.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Trade Agency Ltd/Seramico Investments Ltd

(Causa C-619/10) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Esecuzione — Motivi di contestazione — Mancata notificazione della domanda giudiziale — Controllo da parte del giudice richiesto — Portata — Valore delle informazioni contenute nell'attestato — Violazione dell'ordine pubblico — Decisione giudiziaria priva di motivazione]

(2012/C 331/05)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Trade Agency Ltd

Convenuta: Seramico Investments Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'articolo 34, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Interpretazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Motivi di diniego del riconoscimento — Diritto ad un ricorso effettivo — Convenuto che lamenta di non aver ricevuto né la notificazione della domanda giudiziale, né la decisione resa in contumacia — Competenza del giudice dell'esecuzione di verificare la notificazione della domanda giudiziale al convenuto contumace quando la notificazione sia certificata dall'attestato ex articolo 54 del regolamento — Decisione del giudice dello Stato membro di origine emessa in contumacia senza valutare la fondatezza della domanda

Dispositivo

- 1) L'articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al quale fa rinvio l'articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, letto in combinato disposto con i considerando 16 e 17 di detto regolamento, dev'essere interpretato nel senso che, quando il convenuto propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in contumacia nello Stato membro di origine e corredata dell'attestato redatto ai sensi dell'articolo 54 del medesimo regolamento, sostenendo di non avere ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto, investito del ricorso, è competente a verificare la concordanza tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove.
- 2) L'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, al quale fa rinvio l'articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutare, in forza della clausola relativa all'ordine pubblico, l'esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime una controversia nel merito, che non contiene una disamina né dell'oggetto né del fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest'ultimo, a meno che non ritenga, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze pertinenti, che tale decisione comporti una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa dell'impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva.

⁽¹⁾ GU C 72 del 5.3.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd

(Causa C-18/11) ⁽¹⁾

(Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Sgravio fiscale — Normativa nazionale che esclude il trasferimento delle perdite realizzate sul territorio nazionale da una stabile organizzazione non residente di una società stabilita in un altro Stato membro ad una società del medesimo gruppo stabilita nel territorio nazionale)

(2012/C 331/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuta: Philips Electronics UK Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) — Interpretazione dell'articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa fiscale — Imposta sulle società — Sgravio fiscale — Normativa nazionale che esclude il trasferimento delle perdite realizzate sul territorio nazionale da una stabile organizzazione non residente di una società stabilita in un altro Stato membro ad una società del medesimo gruppo stabilita nel territorio nazionale

Dispositivo

- 1) L'articolo 43 CE dev'essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione alla libertà di una società non residente di stabilirsi in un altro Stato membro il fatto che una normativa nazionale sottoponga ad una condizione connessa all'impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un'imposta estera la possibilità di trasferire ad una società residente, mediante sgravio di gruppo, perdite subite dalla stabile organizzazione in tale Stato membro della società non residente, mentre il trasferimento delle perdite subite in tale Stato membro da parte di una società residente non è soggetto ad alcuna condizione equivalente.
- 2) Una restrizione alla libertà di una società non residente di stabilirsi in un altro Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale finalizzate all'obiettivo di impedire la doppia utilizzazione delle perdite, al mantenimento di un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri o alla combinazione di questi due motivi.

- 3) In una situazione come quella di cui al procedimento principale, il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi disposizione della legge nazionale contraria all'articolo 43 CE.

(¹) GU C 89 del 19.3.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Amiens — Francia) — mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

(Causa C-42/11) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Articolo 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo — Attuazione nel diritto nazionale — Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione — Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà — Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d'arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato)

(2012/C 331/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel d'Amiens

Parti nel procedimento principale

Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel d'Amiens — Interpretazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) nonché dell'articolo 18 TFUE — Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà — Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d'arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato — Discriminazione fondata sulla nazionalità

Dispositivo

L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e l'articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur po-

tendo, in sede di trasposizione di tale articolo 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l'autorità giudiziaria nazionale dell'esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrando nell'ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo.

Il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, ad interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da essa perseguito.

(¹) GU C 103 del 2.4.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Y (C-71/11), Z (C-99/11)

(Cause riunite C-71/11 e C-99/11) (¹)

(Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull'attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria — Articolo 2, lettera c) — Riconoscimento quale «rifugiato» — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di «atti di persecuzione» — Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) — Religione come motivo della persecuzione — Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione — Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya — Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico — Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell'interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione — Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze — Articolo 4)

(2012/C 331/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuti: Y (C-71/11), Z (C-99/11)

In presenza di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione degli articoli 2, lettera c) e 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, (GU L 304, pag. 12) — Requisiti per essere considerato rifugiato — Carattere sufficientemente grave di un atto di persecuzione — Atti delle autorità pachistane diretti a limitare l'attività della comunità religiosa Ahmadiyya

Dispositivo

1) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

— non è ravvisabile un «atto di persecuzione», nell'accezione di detta norma della direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

— l'esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà, e

— per valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un «atto di persecuzione», le autorità competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di tale libertà nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all'articolo 6 della direttiva 2004/83.

2) L'articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman

(Causa C-83/11) ⁽¹⁾

(Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Articolo 3, paragrafo 2 — Obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale, l'ingresso e il soggiorno di «ogni altro familiare» a carico di un cittadino dell'Unione)

(2012/C 331/09)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuti: Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Nozione di «ogni altro familiare» di un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva — Familiari a carico di una coppia sposata nella quale uno dei coniugi è cittadino di uno Stato terzo — Familiari che non sono ascendenti diretti della coppia sposata

Dispositivo

1) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso:

⁽¹⁾ GU C 130 del 30.4.2011.
GU C 173 dell'11.6.2011.

- che gli Stati membri non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d'ingresso o di soggiorno presentata da familiari di un cittadino dell'Unione non rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva, anche qualora detti familiari dimostrino, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della medesima, di essere a carico di tale cittadino;
 - che gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto;
 - che gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile; e
 - che ogni richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione soddisfano tali condizioni.
- 2) Per rientrare nella categoria dei familiari «a carico» di un cittadino dell'Unione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui è a carico.
- 3) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nell'esercizio del loro potere discrezionale, possono prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza, a condizione che tali requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 e non privino tale disposizione del suo effetto utile.
- 4) La questione se il rilascio della carta di soggiorno previsto all'articolo 10 della direttiva 2004/38 possa essere subordinato al requisito che la situazione di dipendenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva si sia protratta nello Stato membro ospitante esula dall'ambito di applicazione di tale direttiva.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2012 — August Storck KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-96/11 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Segno tridimensionale costituito dalla forma di un topo di cioccolato)

(2012/C 331/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Storck KG (rappresentanti: T. Reher e Staub, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: R. Manea e G. Schneider, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 dicembre 2010, Storck/UAMI, T-13/09, con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 12 novembre 2008, recante rigetto del ricorso contro la decisione dell'esaminatore che nega la registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un topo di cioccolato come marchio comunitario per taluni prodotti della classe 30 — Carattere distintivo del marchio.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'August Storck AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 145 del 14.5.2011.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Upper Tribunal — Regno Unito) — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)

(Cause riunite C-147/11 e C-148/11) ⁽¹⁾

[Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno permanente — Prestazione di assistenza sociale — Affidamento di minori — Soggiorno compiuto prima dell'adesione all'Unione dello Stato di origine]

(2012/C 331/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal

Parti

Ricorrente: Secretary of State for Work and Pensions

Resistenti: Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Diritto di soggiorno di una cittadina polacca, giunta nel Regno Unito prima che il suo paese aderisse all'UE, che dopo l'adesione ha svolto per meno di un anno un'attività di lavoro autonomo ed è affidataria di un figlio che ha iniziato a frequentare le scuole dopo la cessazione dell'attività di lavoro autonomo della madre

Dispositivo

L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, dev'essere interpretato nel senso che attribuisce alla persona che abbia effettivamente l'affidamento del figlio di un lavoratore migrante o di un ex lavoratore migrante, figlio che segue gli studi nello Stato membro ospitante, il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato medesimo, laddove tale articolo non può essere interpretato nel senso che conferisce tale diritto a colui che provveda effettivamente all'affidamento di un figlio di un lavoratore non subordinato.

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare

liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che un cittadino dell'Unione, cittadino di uno Stato membro che abbia recentemente aderito all'Unione europea, può avvalersi, in virtù di tale disposizione, del diritto di soggiorno permanente qualora abbia soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di oltre cinque anni, di cui una parte sia stata compiuta anteriormente all'adesione del primo dei detti Stati all'Unione europea, sempreché il soggiorno sia stato compiuto conformemente ai requisiti indicati all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi-Bassi) — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron/Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, già Fortis NV

(Causa C-170/11) ⁽¹⁾

[Regolamento (CE) n. 1206/2001 — Cooperazione nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale — Ambito di applicazione ratione materiae — Audizione, da parte di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, di un testimone, che è altresì parte nel procedimento principale, residente in un altro Stato membro — Possibilità di citare una parte come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi del diritto dello Stato membro cui detta autorità giudiziaria appartiene]

(2012/C 331/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron

Convenuti: Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, già Fortis NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1) — Ambito di applicazione — Audizione, da parte delle autorità giudiziarie olandesi, di testimoni, che sono anche parti del procedimento principale, non residenti nei Paesi Bassi — Diritto processuale nazionale

Dispositivo

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, devono essere interpretate nel senso che l'autorità giudiziaria competente di uno Stato membro che intenda sentire come testimone una parte residente in un altro Stato membro ha la facoltà, per procedere ad una siffatta audizione, di citare tale parte a comparire al suo cospetto e di sentirla conformemente al proprio diritto nazionale.

(¹) GU C 179 del 18.6.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/Sunstar Deutschland GmbH, già John O. Butler GmbH

(Causa C-308/11) (¹)

(Direttiva 2001/83/CE — Medicinali per uso umano — Articolo 1, punto 2, lettera b) — Nozione di «medicinale per funzione» — Definizione della nozione di «azione farmacologica»)

(2012/C 331/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Convenuto: Sunstar Deutschland GmbH, già John O. Butler GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interpretazione dell'articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario

relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 136, pag. 34) — Qualificazione di un prodotto come medicinale — Collutorio contenente clorexedina allo 0,12% — Nozione di «azione farmacologica»

Dispositivo

1) L'articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che, per definire la nozione di «azione farmacologica» ai termini di tale disposizione, è possibile prendere in considerazione la definizione di tale nozione figurante nel documento orientativo elaborato congiuntamente dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri relativo alla delimitazione dell'ambito di applicazione della direttiva 76/768 sui prodotti cosmetici rispetto all'ambito di applicazione della direttiva 2001/83 sui medicinali.

2) L'articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato nel senso che, per poter considerare che una sostanza eserciti un'«azione farmacologica» ai termini di tale disposizione, non è necessario che si produca un'interazione tra le molecole che la compongono e un componente cellulare del corpo dell'utilizzatore, ma è sufficiente un'interazione tra detta sostanza e un qualsiasi componente cellulare presente nel corpo dell'utilizzatore.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Legfelsőbb Bíróság — Ungheria) — Gábor Tóth/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-324/11) (¹)

(Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9 — Nozione di «soggetto passivo» — Diritto a detrazione — Diniego — Principio della neutralità fiscale — Emittente della fattura radiato dal registro degli imprenditori individuali — Emittente della fattura che non ha adempiuto l'obbligo di dichiarare i suoi dipendenti all'amministrazione finanziaria — Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell'emittente della fattura verso l'amministrazione finanziaria)

(2012/C 331/14)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Legfelsőbb Bíróság

Parti

Ricorrente: Gábor Tóth

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Condizioni di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte nella prassi delle autorità fiscali nazionali — Obbligo del soggetto passivo di accertare la qualità di soggetto passivo dell'emittente della fattura, nonché della regolarità del rapporto giuridico e della situazione fiscale delle persone impiegate da quest'ultimo per effettuare i lavori fatturati

Dispositivo

- 1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per servizi fornitigli, in base all'unico rilievo che la licenza di imprenditore individuale sia stata revocata all'emittente della fattura prima che egli abbia fornito i servizi di cui trattasi o abbia emesso la fattura corrispondente, qualora quest'ultima presenti tutte le informazioni richieste dall'articolo 226 di tale direttiva e, in particolare, quelle necessarie all'identificazione della persona che l'ha emessa e della natura dei servizi forniti.
- 2) La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l'amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per servizi fornitigli, per il fatto che l'emittente della fattura correlata a tali servizi non abbia dichiarato i lavoratori alle sue dipendenze, senza che tale amministrazione dimostri, alla luce di elementi obiettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si iscriveva nell'ambito di una frode commessa da tale emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte nella catena delle prestazioni.
- 3) La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che il fatto che il soggetto passivo non abbia verificato se i lavoratori impiegati sul cantiere si trovassero in rapporti giuridici con l'emittente della fattura o se tale emittente avesse dichiarato detti lavoratori non costituisce una circostanza obiettiva idonea a consentire di concludere che il destinatario della fattura sapeva o doveva sapere di partecipare ad un'operazione iscritta in una frode all'imposta sul valore aggiunto, qualora tale destinatario non disponesse di indizi idonei ad avvalorare il sospetto dell'esistenza di irregolarità o di frodi nella sfera dell'emittente. Pertanto, il diritto a detrazione non può essere negato per tale motivo, allorché ricorrano le condizioni formali e sostanziali previste da detta direttiva per l'esercizio di detto diritto.

- 4) Qualora l'amministrazione finanziaria fornisca indizi concreti relativi all'esistenza di una frode, la direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale non ostano a che il giudice nazionale verifichi, sulla base di un esame complessivo di tutte le circostanze della specie, se l'emittente della fattura abbia effettuato egli stesso l'operazione de qua. Tuttavia, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il diritto a detrazione può essere negato soltanto qualora l'amministrazione finanziaria abbia accertato, alla luce di elementi obiettivi, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una frode commessa da detto emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte della catena delle prestazioni.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2012 — United States Polo Association/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-327/11 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Segno denominativo «U.S. POLO ASSN.» — Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore «POLO-POLO»]

(2012/C 331/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United States Polo Association (rappresentante: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 aprile 2011, United States Polo Association/UAMI (T-228/09) con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «U.S. POLO ASSN.», per prodotti delle classi 9, 20, 21, 24 e 27, avverso la decisione R 886/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 20 marzo 2009, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che ha parzialmente rifiutato la registrazione di tale marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi comunitario e nazionale «POLO-POLO», per prodotti delle classi 24, 35 e 39 — Interpretazione ed applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La United States Polo Association è condannata alle spese.

(¹) GU C 311 del 22.10.2011.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Cido Grupa SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-471/11) (¹)

[Adesione di nuovi Stati membri — Misure transitorie — Prodotti agricoli — Zucchero — Regolamento (CE) n. 60/2004 — Aliquota e base imponibile della tassa sulle eccedenze]

(2012/C 331/16)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Cido Grupa SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione degli articoli 4, punto 1, e 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8) — Calcolo dell'importo da pagare sulle eccedenze di zucchero detenute dagli operatori — Nozione di «quantitativo di cui trattasi» e «prodotto in questione» con riferimento allo sciroppo di zucchero

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, come modificato dal regolamento (CE) n. 1667/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, deve essere interpretato nel senso che la tassa dovuta su un'eccedenza di sciroppo di zucchero (voce NC 2106 90 59) ha per base imponibile il quantitativo di zucchero

bianco (voce NC 1701 99 10) effettivamente presente in tale prodotto e per aliquota quella del dazio all'importazione dello zucchero bianco, maggiorato di EUR 1,21/100 kg.

(¹) GU C 331 del 12.11.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administratīvā rajona tiesa — Lettonia) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-487/11) (¹)

[Regolamento (CEE) n. 918/83 — Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 — Franchigia dai dazi all'importazione di beni personali — Nozione di «beni destinati ai bisogni della famiglia» — Autoveicolo importato nel territorio dell'Unione — Veicolo utilizzato da un familiare del proprietario che ha proceduto all'importazione]

(2012/C 331/17)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti

Ricorrente: Laimonis Treimanis

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams — Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio del 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1) — Franchigia dai dazi all'importazione di beni personali — Nozione di nucleo familiare — Autoveicolo già utilizzato per le esigenze del nucleo familiare in uno Stato terzo — Importazione di tale veicolo, da parte del suo proprietario, residente principalmente nello Stato terzo, in uno Stato membro dell'Unione europea ai fini della sua utilizzazione, a titolo gratuito, da un familiare del proprietario medesimo che ha trasferito la sua residenza nel detto Stato membro dopo aver fatto parte di tale nucleo familiare prima dell'importazione del veicolo

Dispositivo

Gli articoli 2 e 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, devono essere interpretati nel senso che può essere importato in franchigia da dazi all'importazione un autoveicolo per uso privato importato da uno Stato terzo nel territorio doganale dell'Unione europea a condizione che l'importatore

abbia effettivamente trasferito la propria residenza normale nel territorio doganale dell'Unione europea, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. L'autoveicolo utilizzato a titolo gratuito da un familiare di tale importatore, vale a dire da una persona che convive con quest'ultimo o che è prevalentemente a suo carico, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, è considerato destinato ai bisogni della famiglia dell'importatore e tale utilizzo non fa venir meno il beneficio di detta franchigia.

(¹) GU C 347 del 26.11.2011.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal
Central Administrativo Sul — Portogallo) — Portugal
Telecom SGPS, SA/Fazenda Pública**

(Causa C-496/11) (¹)

**(IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 —
Detrazioni — Imposta dovuta o assolta per servizi acquistati
da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto,
immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle)**

(2012/C 331/18)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Sul

Parti

Ricorrente: Portugal Telecom SGPS, SA

Convenuta: Fazenda Pública

Con l'intervento di: Ministério Público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Central Administrativo Sul — Interpretazione dell'art. 17, n. 2, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta per servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che una holding come quella di cui alla causa principale la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui

detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l'importo dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell'imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all'importo relativo alle prime operazioni e l'amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l'articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell'economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.

(¹) GU C 362 del 10.12.2011.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge
Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Lowlands
Design Holding BV/Minister van Financiën**

(Causa C-524/11) (¹)

**(Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata —
Classificazione doganale — Sacchi nanna per neonati e
bambini piccoli — Sottovoci 6209 20 00 oppure 6211 42 90)**

(2012/C 331/19)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Lowlands Design Holding BV

Convenuto: Minister van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 651/2007 della Commissione, dell'8 giugno 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 153, pag. 3) — Sacchi nanna per neonati e bambini in tenera età

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che sacchi nanna come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati nella sottovoce 6209 20 00, in quanto «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di cotone», se, a seconda della loro misura, sono adatti a bambini di statura non superiore a cm 86. Se così non è, tali prodotti devono essere classificati nella sottovoce 6211 42 90 in quanto «altri indumenti, per donna o ragazza, di cotone».

(¹) GU C 25 del 28.1.2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Austria) il 1° agosto 2012 — Corinna Prinz-Stremitzer, Susanne Sokoll-Seebacher

(Causa C-367/12)

(2012/C 331/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

Parti

Ricorrenti: Corinna Prinz-Stremitzer, Susanne Sokoll-Seebacher

Altre parti nel procedimento: Tanja Lang, Susanna Zehetner

Questioni pregiudiziali

1) Se la riserva di legge di cui all'articolo 16 della Carta europea dei diritti fondamentali e/o l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 49 TFUE ostino ad una normativa nazionale, come la disposizione controversa nei procedimenti principali di cui all'articolo 10, paragrafo 2, punto 3, della legge sulle farmacie, la quale non disciplina nell'ambito della legge stessa, perlomeno nei suoi tratti essenziali, il criterio del fabbisogno per l'apertura di una nuova farmacia pubblica, ma lascia la specificazione di elementi rilevanti del suo contenuto alla giurisprudenza nazionale, in quanto in tal modo non si può escludere che sorga un rilevante vantaggio concorrenziale a favore di determinati soggetti interessati, cittadini dello Stato membro in questione, e di questi nel loro insieme rispetto ai cittadini di altri Stati membri.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 49 TFUE osti ad una normativa nazionale, come l'articolo 10, paragrafo 2, punto 3, della legge sulle farmacie, la quale per il fondamentale criterio della verifica del fabbisogno fissa una soglia tassativa di 5 500 persone, in relazione alla quale la legge non prevede alcuna possibilità di deroga a questa regola di base, in quanto in tal modo de facto non risulta (senz'altro) assicurato un coerente raggiungimento degli obiettivi ai sensi dei punti 98–101 della sentenza della Corte del 1° giugno 2010, C-570/07 (¹).

3) In caso di risposta negativa anche alla seconda questione, se l'articolo 49 TFUE e/o l'articolo 47 della Carta europea dei diritti fondamentali ostino ad una normativa, come l'articolo 10, paragrafo 2, punto 3, della legge sulle farmacie, dalla quale, a seguito dell'elaborazione giurisprudenziale delle Corti nazionali supreme in ordine alla questione della verifica del fabbisogno, siano desunti ulteriori criteri specifici — quali la priorità cronologica nella presentazione della domanda; l'effetto preclusivo del procedimento in corso per successivi interessati; il termine di preclusione di due anni in caso di rigetto della domanda; criteri per l'accertamento degli «abitanti stabili» da un lato, e degli «utenti di passaggio» dall'altro, nonché per la separazione dei bacini di potenziali utenti in caso di intersecazione dei circondari del raggio di quattro chilometri di due o più farmacie, etc. — in quanto in tal modo non risulta di regola possibile un'applicazione prevedibile e previamente conoscibile di tale disposizione entro un termine ragionevole, e pertanto (v. sentenza della Corte del 1° giugno 2010, C-570/07, punti 98–101, nonché 114–125) non è riscontrabile la sua concreta idoneità rispetto alla necessità di un coerente raggiungimento degli obiettivi, e/o non è de facto assicurato un adeguato servizio farmaceutico, e/o può essere constatata una tendenziale discriminazione tra interessati cittadini dello Stato membro in questione, o tra di essi e interessati cittadini di altri Stati membri.

(¹) Sentenza del 1° giugno 2010, C-570/07 (Racc. pag. I-4629).

Impugnazione proposta l'8 agosto 2012 dalla Environmental Manufacturing LLP avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 maggio 2012, causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-383/12 P)

(2012/C 331/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, M. Atkins, Solicitor, K. Shadbolt, Trade Mark Attorney)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Società Elmar Wolf

Conclusioni della ricorrente

- La sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) nella causa T-570/10, del 22 maggio 2012, va annullata e la Corte deve statuire definitivamente sulla controversia.
- L'Ufficio e l'interveniente sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Secondo la sentenza della Corte nella causa C-252/2007, del 27 novembre 2008, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro. Il Tribunale, erroneamente non ha richiesto tale prova e ha invece concluso che essa è sufficiente solo ove risulti indebolita l'idoneità del marchio anteriore a identificare come provenienti dal titolare di detto marchio i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso del marchio posteriore fa disperdere l'identità del marchio anteriore e la corrispondente presa esercitata nella mente del pubblico.

Impugnazione proposta il 28 agosto 2012 dalla Transports Schiocchet — Excursions avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 giugno 2012, causa T-203/11, Schiocchet/Consiglio e Commissione

(Causa C-397/12 P)

(2012/C 331/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions (rappresentante: E Deshoulières, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare in toto l'ordinanza di irricevibilità del Tribunale dell'Unione europea del 18 giugno 2012 nella causa T-203/11;

— accogliere le domande formulate dalla ricorrente in primo grado, e quindi:

— condannare in solido il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea a risarcire alla SARL Transport Schiocchet — Excursions il danno da essa subito, pari a EUR 8 372 483;

— dichiarare che tali somme produrranno interessi al tasso legale a partire dalla notifica alla Commissione europea del precedente ricorso per risarcimento del danno;

— porre a carico del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, sulla base dell'art. 69 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente formula quattro censure avverso l'ordinanza del Tribunale, con la quale quest'ultimo ha respinto in quanto manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico la sua domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.

In primo luogo la ricorrente contesta al Tribunale di essersi pronunciato sulla gravità dell'errore commesso dagli organi dell'Unione mentre la semplice violazione di una norma superiore da parte di un'istituzione dell'Unione sarebbe sufficiente a qualificare un errore di un'istituzione dell'Unione e sostiene che il Tribunale, nell'ambito dell'esame della ricevibilità del ricorso può pronunciarsi solo sull'assenza manifesta di errori e non sulla gravità dell'errore.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha risposto alla totalità dei suoi argomenti. In particolare, il Tribunale non avrebbe tratto le debite conseguenze dal fatto che il regolamento n. 684/92 ⁽¹⁾ non ha previsto alcuna sanzione per gli Stati membri che non rispettano la procedura di autorizzazione da esso introdotta.

In terzo luogo, la ricorrente contesta la decisione del Tribunale con la quale quest'ultimo ha considerato che il diritto ad un ricorso effettivo della ricorrente è stato correttamente garantito nell'ambito del regime istituito dal regolamento n. 684/92.

Infine, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver riconosciuto nella sua decisione la responsabilità della Commissione nel considerare le infrazioni commesse da quest'ultima. A parere della ricorrente, la Commissione non avrebbe né proceduto alla redazione di una relazione come previsto dal regolamento n. 684/92, né preso in considerazione la situazione degli operatori economici, in violazione dell'articolo 94 TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 31 agosto 2012 — Secretary of State for the Home Department/MG

(Causa C-400/12)

(2012/C 331/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: MG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il periodo trascorso in stato di detenzione a seguito di condanna penale per la commissione di un reato da parte di un cittadino dell'Unione interrompa il periodo di soggiorno nello Stato membro ospitante, necessario perché costui possa beneficiare del livello massimo di protezione contro l'allontanamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE ⁽¹⁾ ovvero se gli impedisca in altro modo di beneficiare di tale livello di protezione.
- 2) Se il riferimento ai «precedenti dieci anni» contenuto nell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a) significhi che il soggiorno deve essere stato continuativo affinché un cittadino dell'Unione possa beneficiare del livello massimo di protezione contro l'allontanamento.
- 3) Se ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), il periodo richiesto di dieci anni durante il quale un cittadino dell'Unione deve aver soggiornato nello Stato membro ospitante, debba essere calcolato (a) conteggiando a ritroso a partire dalla decisione di allontanamento; oppure (b) conteggiando in avanti a partire dall'inizio del soggiorno di tale cittadino nello Stato membro ospitante.
- 4) Qualora la risposta al quesito 3, sub a) sia nel senso che il periodo di dieci anni deve essere calcolato conteggiando a ritroso, se sia rilevante il fatto che la persona abbia maturato dieci anni di soggiorno già prima della sua detenzione.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).

Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-406/12)

(2012/C 331/24)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Nicolae e M. Žebre)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre la direttiva 2009/136/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE ⁽²⁾ relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE ⁽³⁾ relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, o comunque avendo omesso di comunicare alla Commissione l'avvenuta adozione di dette disposizioni, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 4 della citata direttiva;
- condannare la Repubblica di Slovenia, ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE, a pagare, a motivo dell'inadempimento dell'obbligo di comunicare tutte le misure di trasposizione della citata direttiva 2009/136/CE, una penalità dell'ammontare di EUR 6 531,84 al giorno a partire dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 25 maggio 2011.

⁽¹⁾ GU L 337, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 108, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 201, pag. 37.

Ricorso proposto il 3 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-407/12)

(2012/C 331/25)

*Lingua processuale: lo sloveno***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Nicolae e M. Žebre)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre la direttiva 2009/140/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE ⁽²⁾ che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE ⁽³⁾ relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE ⁽⁴⁾ relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, o comunque avendo omesso di comunicare alla Commissione l'avvenuta adozione di dette disposizioni, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 5 della citata direttiva;
- condannare la Repubblica di Slovenia, ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE, a pagare, a motivo dell'inadempimento dell'obbligo di comunicare tutte le misure di trasposizione della citata direttiva 2009/140/CE, una penalità dell'ammontare di EUR 6 531,84 al giorno a partire dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 25 maggio 2011.

⁽¹⁾ GU L 337, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 108, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 108, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 108, pag. 21.

Impugnazione proposta il 7 settembre 2012 dalla medi GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, causa T-470/09, medi GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-410/12 P)

(2012/C 331/26)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: medi GmbH & Co. KG (rappresentante: avv. D. Terheggen)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare interamente la decisione impugnata del Tribunale (sentenza del 12 luglio 2012, T-470/09);
- accogliere tutte le conclusioni da essa presentate in primo grado, conformemente al ricorso proposto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e alle modifiche introdotte nell'ambito dell'udienza del 2 maggio 2012 in base al verbale d'udienza.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012, T-470/09, con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso della medi GmbH & Co. KG avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 1° ottobre 2009 (procedimento R 692/2008-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo «medi» come marchio comunitario.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, il seguente motivo:

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'applicare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾, ritenendo che il segno denominativo «medi» non presenti il carattere distintivo minimo richiesto per un marchio comunitario. Tale affermazione non sarebbe corretta, poiché detto segno distintivo non rappresenterebbe per il consumatore inglese medio interessato un'abbreviazione abituale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario; GU L78, pag. 1.

TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2012 —
Schröder/UCVV — Hansson (LEMON SYMPHONY)**

(Cause riunite T-133/08, T-134/08, T-177/08 e T-242/09) ⁽¹⁾

(«Ritrovati vegetali — Decisione di adattamento d'ufficio della descrizione ufficiale della varietà LEMON SYMPHONY — Domanda di decadenza della privativa comunitaria concessa alla varietà LEMON SYMPHONY — Domanda di annullamento della privativa comunitaria concessa alla varietà LEMON SYMPHONY — Domanda di privativa comunitaria concessa alla varietà SUMOST 01 — Convocazione al procedimento orale dinanzi alla commissione di ricorso dell'UCVV — Termine di comparizione minimo di un mese»)

(2012/C 331/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schröder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: T. Leidereiter e W.-A. Schmidt nonché, nelle cause T-133/08 e T-134/08, T. Henssler, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: inizialmente B. Kiewiet e M. Ekvad, successivamente M. Ekvad, agenti, assistiti da A. von Mühlendahl, avvocato, e nella causa T-242/09, da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UCVV interveniente dinanzi al Tribunale: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Oggetto

Nella causa T-133/08, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 007/2007), avente ad oggetto una contestazione della decisione di adattamento d'ufficio della descrizione ufficiale della varietà LEMON SYMPHONY nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali; nella causa T-134/08, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 006/2007), avente ad oggetto una domanda di decadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà LEMON SYMPHONY; nella causa T-177/08, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 005/2007), avente ad oggetto una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà SUMOST 01, e, nella causa T-242/09, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 23 gennaio 2009 (caso A 010/2007), avente ad oggetto una domanda di annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà LEMON SYMPHONY

Dispositivo

- 1) Il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 23 gennaio 2009 (caso A 010/2007), avente ad oggetto una domanda di annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà LEMON SYMPHONY, è respinto.
- 2) La decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 007/2007), avente ad oggetto una contestazione della decisione di adattamento d'ufficio della descrizione ufficiale della varietà LEMON SYMPHONY nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è annullata.
- 3) Il ricorso proposto avverso tale decisione è respinto per il resto.
- 4) La decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 006/2007), avente ad oggetto una domanda di decadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà LEMON SYMPHONY, è annullata.
- 5) La decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 4 dicembre 2007 (caso A 005/2007), avente ad oggetto una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà SUMOST 01, è annullata.
- 6) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 142 del 7.6.2008.

**Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 —
Germania/Commissione**

(Causa T-265/08) ⁽¹⁾

[«FESR — Riduzione del contributo finanziario — Programma operativo dell'obiettivo n. 1 (1994-1999), relativo al Land di Turingia (Germania)»]

(2012/C 331/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, T. Henze, C. Blaschke e K. Petersen, agenti, assistiti dall'avv. U. Karpenstein)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e B. Conte, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J.M. Rodríguez Cárcamo, successivamente N. Díaz Abad e J.M. Rodríguez Cárcamo, e infine A. Rubio González, abogados del Estado); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti); e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries, B. Koopman, M. Bulterman e J. Langer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2008) 1690 def. della Commissione, del 30 aprile 2008, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso per il programma operativo dell'obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia (Germania) (1994-1999), conformemente alla decisione C (94) 1939/5 della Commissione, del 5 agosto 1994

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Commissione/SEMEA e Commune de Millau

(Causa T-168/10 e T-572/10) ⁽¹⁾

[«Clausola compromissoria — Contratto di sovvenzione relativo a un'azione di sviluppo locale consistente nell'esecuzione di lavori di preparazione e di lancio di un Centre européen d'entreprise locale a Millau (Francia) — Rimborso di una parte degli anticipi versati — Ricevibilità di un ricorso contro una società di diritto francese cancellata dal registro delle imprese — Applicazione del diritto francese — Contratto amministrativo — Ripetizione dell'indebito — Prescrizione — Opponibilità di una clausola compromissoria — Assunzione di debito — Teoria dell'accessorietà — Stipulazione di una clausola contrattuale a favore di terzi»]

(2012/C 331/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova, agente, assistita dall'avv. E. Bouttier)

Convenuti: Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) (Millau, Francia) e Commune de Millau (Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Hincker e F. Bleykasten)

Oggetto

Domanda di restituzione della somma di EUR 41 012 in linea capitale, versata dalla Commissione a titolo della garanzia da essa accordata nell'ambito di finanziamenti concessi alla SEMEA, maggiorata degli interessi maturati e che matureranno, nonché di qualsiasi altra somma a titolo di riparazione del pregiudizio da essa subito

Dispositivo

- 1) Le cause T-168/10 e T-572/10 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) La Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) e la commune de Millau (Francia) sono condannate in solido a versare alla Commissione europea la somma di EUR 41 012 in linea capitale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale annuo applicato in Francia a decorrere dal 27 aprile 1993 fino al pagamento integrale di detta somma. Gli interessi maturati al 15 aprile 2010, e successivamente ad ogni scadenza annuale a partire da tale data, verranno capitalizzati in modo da essere a loro volta produttivi di interessi.
- 3) I ricorsi della Commissione nelle cause T-168/10 e T-572/10 sono respinti quanto al resto.
- 4) La domanda riconvenzionale della SEMEA nella causa T-168/10 e la domanda riconvenzionale della commune de Millau nella causa T-572/10 sono respinte.
- 5) La SEMEA sopporterà le proprie spese nonché le spese della Commissione nella causa T-168/10.
- 6) La commune de Millau sopporterà le proprie spese nonché le spese della Commissione nella causa T-572/10.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio chiaro, grigio scuro, beige, rosso scuro e marrone)

(Causa T-326/10) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio chiaro, grigio scuro, beige, rosso scuro e marrone — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, poi D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 giugno 2010 (procedimento R 188/2010-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio chiaro, grigio scuro, beige, rosso scuro e marrone

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La V. Fraas GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 288 del 23.10.2010.

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro e rosso scuro)

(Causa T-327/10) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro e rosso scuro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, poi D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 giugno 2010 (procedimento R 189/2010-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta un motivo a quadri di colore nero, grigio scuro, grigio chiaro e rosso scuro

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La V. Fraas GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 288 del 23.10.2010.

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, beige e rosso scuro)

(Causa T-328/10) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, beige e rosso scuro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, poi D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 giugno 2010 (procedimento R 190/2010-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, beige e rosso scuro

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La V. Fraas GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 288 del 23.10.2010.

**Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 —
Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore nero, grigio, beige
e rosso scuro)**

(Causa T-329/10) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore nero, grigio, beige e rosso scuro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, poi D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 giugno 2010 (procedimento R 189/2010-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta un motivo a quadri di colore nero, grigio, beige e rosso scuro

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La V. Fraas GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 288 del 23.10.2010.

**Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 —
Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore nero, beige,
marrone, rosso scuro e grigio)**

(Causa T-26/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore nero, beige, marrone, rosso scuro e grigio — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, poi D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 novembre 2010 (procedimento R 1317/2010-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta un motivo a quadri di colore nero, beige, marrone, rosso scuro e grigio

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La V. Fraas GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 72 del 5.3.2011.

**Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 —
Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore rosa, viola, beige
e grigio scuro)**

(Causa T-31/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore rosa, viola, beige e grigio scuro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, poi D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 novembre 2010 (procedimento R 1284/2010-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta un motivo a quadri di colore rosa, viola, beige e grigio scuro

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La V. Fraas GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 72 del 5.3.2011.

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro)

(Causa T-50/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenseelitz, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, poi D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 novembre 2010 (procedimento R 1316/2010-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La V. Fraas GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 89 del 19.3.2011.

Sentenza del Tribunale 18 settembre 2012 — Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio

(Causa T-156/11) ⁽¹⁾

[«Dumping — Importazioni di assi da stiro originarie della Cina — Avvio di un procedimento contro una sola società — Status di impresa operante in economia di mercato — Termine di tre mesi previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Onere della prova — Determinazione del danno»]

(2012/C 331/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (Canton, Cina) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O'Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Thomas e H. van Vliet, agenti); Vale Mill (Rochdale) Ltd (Rochdale, Regno Unito); e Colombo New Scal SpA (Rovagnate, Italia) (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese prodotte dalla società Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (GU L 338, pag. 22)

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Vale Mill (Rochdale) Ltd e Colombo New Scal SpA.

3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 120 del 16.4.2011.

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Reddig/UAMI — Morleys (Manico di coltello)

(Causa T-164/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario tridimensionale — Manico di coltello — Impedimento assoluto alla registrazione — Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso»]

(2012/C 331/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reddig GmbH (Drebber, Germania) (rappresentante: avv. C. Thomas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguijal, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Morleys Ltd (Preston, Regno Unito) (rappresentanti: A. Stein, M. Terbach, avvocati, E. Gunaratnam, solicitor).

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 15 dicembre 2010 (procedimento R 1072/2009-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Morleys Ltd e la Reddig GmbH

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Reddig GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — TeamBank/UAMI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

(Causa T-220/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo f@ir Credit — Marchio comunitario figurativo anteriore FERCREDIT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (Norimberga, Germania) (rappresentanti: T. Kiphuth, H. Lindner e D. Terheggen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: R. Manea e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fercredit Servizi Finanziari SpA (Roma) (rappresentanti: G. Petrocchi, A. Masetti Zannini de Concina e R. Cartella, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 febbraio 2011 (procedimento R 719/2010-1), relativa al procedimento di opposizione tra la Fercredit Servizi Finanziari SpA e la TeamBank AG Nürnberg.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La TeamBank AG Nürnberg è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 194 del 2.7.2011.

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, blu chiaro, blu scuro, ocra e beige)

(Causa T-231/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, blu chiaro, blu scuro, ocra e beige — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, poi D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 4 marzo 2011 (procedimento R 2041/2010-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta un motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, blu chiaro, blu scuro, ocra e beige

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La V. Fraas GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 — Video Research USA/UAMI (VR)

(Causa T-267/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Marchio comunitario figurativo VR — Mancata domanda di rinnovo del marchio — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Domanda di restitutio in integrum — Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Video Research USA, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, dell'8 marzo 2011 (pratica R 1187/2010-2), relativa ad una domanda di restitutio in integrum.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Video Research USA, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 211 del 16.7.2011.

Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2012 — Scandic Distilleries/UAMI — Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER)

(Causa T-460/11) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BÜRGER — Marchio comunitario denominativo anteriore Bürgerbräu — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 331/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scandic Distilleries SA (Bihor, Romania) (rappresentante: Á. László, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG (Bad Reichenhall, Germania)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 25 maggio 2011 (pratica R 1962/2010-2), relativa ad una procedura d'opposizione tra la Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG e la Scandic Distilleries SA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Scandic Distilleries SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 331 del 12.11.2011.

Ordinanza del Tribunale dell'11 settembre 2012 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-241/03 REV) (¹)

(«Procedura — Ricorso per revocazione — Conseguenze di una sentenza successiva del Tribunale — Fatto nuovo — Insussistenza — Irricevibilità»)

(2012/C 331/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di revocazione dell'ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (T-241/03, Racc. FP pagg. I-A-2-111 e II-A-2-517).

Dispositivo

- 1) La domanda di revocazione è respinta in quanto irricevibile.
- 2) Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 200 del 23.8.2003.

Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Bredenkamp e a./Commissione

(Causa T-145/09) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Zimbabwe — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere»)

(2012/C 331/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: John Arnold Bredenkamp (Harare, Zimbabwe) e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati nell'allegato alla presente ordinanza (rappresentanti: D. Vaughan, QC, P. Moser, barrister e R. Khan, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel, T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente E. Jenkinson, I. Rao e F. Penlington, successivamente E. Jenkinson, I. Rao e C. Murrell, agenti, assistiti da D. Beard, QC) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Szostak, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 77/2009 della Commissione, del 26 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 23, pag. 5), come modificato dal regolamento (UE) n. 173/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 51, pag. 13), nella parte in cui riguarda i ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute da John Arnold Bredenkamp, Alpha International (PVT) Ltd, Breco (Asia Pacific) Ltd, Breco (Eastern Europe) Ltd, Breco (South Africa) Ltd, Breco (UK) Ltd, Breco Group, Breco International, Breco Nominees Ltd, Breco Services Ltd, Corybantes Ltd, Echo Delta Holdings, Masters International Ltd, Piedmont (UK) Ltd, Raceview Enterprises, Scottlee Holdings (PVT) Ltd, Scottlee Resorts Ltd, Timpani Exports Ltd e Tremalt Ltd.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 141 del 20.6.2009.

Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Nickel Institute/Commissione

(Causa T-180/10) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni composti di carbonato di nickel come sostanze pericolose — Direttive 2008/58/CE e 2009/2/CE — Trentesimo e trentunesimo adattamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE — Parziale rifiuto di accesso — Ricorso di annullamento — Non luogo a statuire»]

(2012/C 331/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nickel Institute (Toronto, Canada) (rappresentanti: inizialmente avv. K. Nordlander e H. Pearson, solicitor, successivamente avv. K. Nordlander)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e P. Costa de Oliveira, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e M. Pere, agenti), e Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Petkovska, C. Meyer-Seitz e S. Johannesson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione europea 8 febbraio 2010 [SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824] che rifiuta al Nickel Institute l'accesso integrale a taluni documenti interni, in particolare, a pareri del servizio giuridico della Commissione redatti nel contesto di due procedimenti consecutivi sfociati nella classificazione, tra l'altro, di taluni composti di carbonato di nickel nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal Nickel Institute.
- 3) Il Nickel Institute sopporta la metà delle proprie spese.
- 4) La Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19/06/2010.

Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Rautenbach/Consiglio e Commissione

(Causa T-222/11) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Zimbabwe — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere»)

(2012/C 331/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Muller Conrad Rautenbach (Harare, Zimbabwe) (rappresentanti: S. Smith, QC, M. Lester, barrister e W. Osmond, solicitor)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e J. Herrmann, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, M. Konstantinidis e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42, pag. 6), nonché del regolamento (UE) n. 174/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 23), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dal sig. Muller Conrad Rautenbach.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 186 del 25.6.2011.

Ordinanza del Tribunale 5 settembre 2012 — Farage/Parlamento e Buzek

(Causa T-564/11) ⁽¹⁾

(«Diritto istituzionale — Decisione del presidente del Parlamento che infligge ad un deputato europeo la sanzione della perdita del diritto all'indennità di soggiorno per una durata di dieci giorni — Decisione della commissione per gli affari giuridici del Parlamento che dichiara irricevibile la domanda del deputato di difendere la propria immunità parlamentare — Incompetenza manifesta del Tribunale — Irricevibilità manifesta»)

(2012/C 331/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nigel Paul Farage (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Bennet, solicitor)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e D. Moore, agenti); e Jerzy Buzek (Bruxelles, Belgio)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione del 2 marzo 2010 del presidente del Parlamento, che impone al ricorrente la sanzione della perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni, in secondo luogo, della decisione del 24 marzo 2010 dell'ufficio di presidenza del Parlamento, che conferma la soprammenzionata decisione del presidente del Parlamento, in terzo luogo, della decisione

della commissione per gli affari giuridici del Parlamento, che dichiara irricevibile la domanda del ricorrente di difesa della sua immunità, in quarto luogo, della decisione del Parlamento non ulteriormente identificata.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Nigel Paul Farage sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012.

Ordinanza del Tribunale del 4 settembre 2012 — Mische/Parlamento

(Causa T-642/11 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado — Concorso pubblicato anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari — Snaturamento dei fatti — Impugnazione manifestamente infondata»)

(2012/C 331/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti R. Holland, J. Mische e M. Velardo)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e S. Alves, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Jensen e J. Herrmann, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Mische/Parlamento (F-93/05, non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Harald Mische sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo nell'ambito del presente gradi di giudizio.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 49 del 18.2.2012.

Ricorso proposto il 3 agosto 2012 — Grupo Flexi de León/UAMI (FLEXI)**(Causa T-352/12)**

(2012/C 331/49)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Grupo Flexi de León, SA de CV (León, Messico) (rappresentante: avv. M. Zarobe)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 4 maggio 2012, procedimento R 1335/2011-2, adottata nel ricorso relativo alla domanda di marchio comunitario n. 9 532 797 «FLEXI»;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «FLEXI» per prodotti delle classi 18 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 9 532 797

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Apro Tech (APRO)**(Causa T-372/12)**

(2012/C 331/50)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apro Tech Co., Ltd (Taichung Hsien, Taiwan)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 25 maggio 2012, procedimento R 196/2011-2, e dichiarare che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, il ricorso dell'opponente dinanzi all'UAMI avrebbe dovuto essere accolto e avrebbe dovuto essere annullata la decisione della divisione di opposizione che autorizza la registrazione integrale del marchio comunitario n. 8 253 551 «APRO» (misto);
- condannare alle spese la parte o le parti avverse che si oppongono al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Apro Tech Co., Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «APRO» per prodotti della classe 12 — Domanda di marchio comunitario n. 8 253 551

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio nazionale e comunitario figurativo «B-PRO by Boomerang» e marchi comunitari denominativi «PRO MOUNTAIN» e «PRO OUTDOOR» per prodotti della classe 12

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Repubblica ellenica/Commissione**(Causa T-376/12)**

(2012/C 331/51)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, E. Leftheriotou e S. Papaioannou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso;

— annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2012) 3838 e pubblicata nella GU L 165, pag. 83, nella parte relativa a talune rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica nel settore delle uve secche e dell'impianto illegittimo di vigneti; e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Repubblica ellenica chiede l'annullamento della decisione di esecuzione della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2012) 3838 e pubblicata nella GU L 165, pag. 83, nella parte relativa a talune rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica nel settore delle uve secche nel corso del periodo di commercializzazione 2006-2007 e nel settore vitivinicolo/impianto di vigneti senza diritto di reimpianto.

Quanto alla rettifica nel settore delle uve secche, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che le rettifiche imposte del 100 % per le uve sultanine e del 25 % per le uve secche di Corinto relative alla diminuzione del rendimento minimo, alla specializzazione delle parcelle di vigna, alla produzione e alle consegne effettive, si fondano su un'erronea valutazione dei fatti e su un'interpretazione e un'applicazione erronee dell'articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino, del regolamento n. 1621/1999 ⁽¹⁾.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia illegittima e debba essere annullata, dato che l'imposizione, da parte della Commissione, di una rettifica forfettaria del 100 % per le uve sultanine e del 25 % per le uve secche di Corinto relativa alle lacune in materia di diminuzione del rendimento minimo, di mancato rispetto dell'esigenza di specializzazione delle parcelle di vigna e di produzione e consegna effettive, si fonda su un'interpretazione e un'applicazione erronee dell'allegato 2 al documento VI/5330/97, dell'allegato 17 al documento AGRI/17933/2000 e al documento AGRI/60637/2006, non è sufficientemente motivata, è sproporzionata rispetto alle lacune rilevate e va oltre il potere discrezionale della Commissione.

Quanto all'impianto in assenza di diritti di reimpianto, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che l'imposizione, da parte della Commissione, di una rettifica finanziaria è illegittima e deve essere annullata in quanto: a) esclude spese sostenute più di ventiquattro mesi prima che la Commissione notificasse i risultati delle verifiche, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 ⁽²⁾, divenuto articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 ⁽³⁾ e b) viola il principio della certezza del

diritto e indebolisce i diritti della difesa e di sostegno delle deduzioni della ricorrente avendo fatto ricorso a fatti e atti di decenni precedenti.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la valutazione della Commissione, secondo la quale le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lett. a), del regolamento n. 1493/1999 ⁽⁴⁾ sono state regolarizzate in modo non conforme a tale disposizione, in quanto la mancata attuazione dello schedario viticolo al momento dell'esame delle domande di regolarizzazione non forniva le garanzie necessarie quanto alla verifica delle deroghe, si fonda su un errore di fatto.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è illegittima e deve essere annullata poiché la rettifica imposta e il metodo applicato ai fini del suo calcolo in applicazione analogica dell'articolo 86 del regolamento n. 479/2008 ⁽⁵⁾ sono in contrasto con l'articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e con gli orientamenti di cui al documento VI/5330/87, e la sua applicazione comporta effetti sproporzionati rispetto alle lacune riscontrate.

In quinto luogo, la ricorrente sostiene che il fatto che la Commissione abbia fissato la superficie totale regolarizzata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lett. a), del regolamento n. 1493/1999 in 7 112,04 ettari e il valore medio dei diritti di impianto in 1 500 EUR/ettaro si fonda su un errore di fatto, non è sufficientemente motivato e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione del 22 luglio 1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192, pag. 21).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 agosto 2012 — Spa Monopole/UAMI — Olivar Del Deserto (OLEOSPA)

(Causa T-377/12)

(2012/C 331/52)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. De Brouwer, E. Cornu e É. De Gryse)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Olivar Del Desierto, SL (Almería, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 22 giugno 2012, procedimento R 135/2011-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Olivar Del Desierto, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «OLEOSPA» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 35 e 39 — Domanda di registrazione n. 7 268 832

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi Benelux «SPA» per prodotti appartenenti alle classi 3 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è accolto e l'opposizione respinta

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 agosto 2012 — Demon International/UAMI — Big Line Sas di Graziani Lorenzo (DEMON)

(Causa T-380/12)

(2012/C 331/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Demon International, LC (Orem, Stati Uniti) (rappresentante: avv. T. Krüger.)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Big Line Sas di Graziani Lorenzo (Thiene -VI- Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 giugno 2012 nel procedimento R 1845/2011-4;
- Condannare il convenuto Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi alla commissione di ricorso

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Demon» per prodotti della classe 9 — marchio comunitario n. 6 375 398

Titolare del marchio comunitario: Big Line Sas di Graziani Lorenzo

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo internazionale «DEMON» per prodotti della classe 28

Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 30 agosto 2012 — Singer/UAMI — Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő (CORDIO)

(Causa T-388/12)

(2012/C 331/54)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daniela Singer (Obertrubach, Germania) (rappresentante: avv. B. Korom)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő rt (Budapest, Ungheria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 luglio 2012, procedimento R 1842/2011-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CORDIO» per servizi della classe 42 — domanda di marchio comunitario n. 9 115 262

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő rt

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «CORDIA» per servizi appartenenti alle classi 36, 37 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto

Ricorso proposto il 5 settembre 2012 — EDF/Commissione

(Causa T-389/12)

(2012/C 331/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Électricité de France SA (EDF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2012) 4617 def. della Commissione, del 28 giugno 2012, che nega la concessione alla ricorrente di una proroga fino al 31 dicembre 2014 del termine per l'adozione della decisione finale di investimento, previsto da uno degli impegni imposti in un procedimento di concentrazione (caso COMP/M.5549 — EDF/SEGEBEL);

- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente

- su un errore di diritto e sull'errata applicazione dei paragrafi 72 e segg. della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione ⁽¹⁾.

2) Secondo motivo, vertente

- su un errore manifesto di valutazione dei fatti significativi della controversia.

3) Terzo motivo, vertente

- sulla violazione del principio di proporzionalità.

4) Quarto motivo, vertente

- su uno sviamento di potere e/o sulla violazione del principio di buona amministrazione.

5) Quinto motivo, vertente

- sulla carenza di motivazione, dal momento che la Commissione non ha fornito alcuna giustificazione a sostegno della propria decisione.

⁽¹⁾ GU 2008, C 267, pag. 1

Ricorso proposto il 3 settembre 2012 — Lavazza/UAMI — Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO)

(Causa T-392/12)

(2012/C 331/56)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Lavazza SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: A. Vanzetti, G.E. Sironi, M. Ricolfi e C.E. Mezzetti, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Commercialunione prima Srl (Bresso, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso, con il conseguente annullamento, per violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009, della decisione della Prima Commissione di Ricorso del 26 giugno 2012, resa nel procedimento R 124/2011-1;
- il rigetto dell'opposizione di Commercialunion Prima Srl all'estensione all'Unione Europea della registrazione del marchio internazionale n. W00943981 «Lavazza a modo mio» e, conseguentemente, la concessione dell'estensione medesima venga concessa;
- la rifusione integrale delle spese del procedimento a favore della Luigi Lavazza SpA.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «LAVAZZA A MODO MIO» per prodotti e servizi delle classi 11, 29, 30 e 43 — Registrazione internazionale veniva estesa all'Unione Europea n. W00 943 981

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Commercialunion prima Srl

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchi nazionali figurativi «A MODO MIO», «la PIZZA A MODO MIO» e «A MODO MIO BIRRA & MUSIC» per servizi della classe 42

Decisione della divisione d'opposizione: la Divisione accoglieva parzialmente l'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: la Commissione prendeva atto della rinuncia alla domanda di registrazione «LAVAZZA A MODO MIO» limitatamente alla classe 43 e per il resto respingeva il ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e dell'art. 76, par. 1, parte seconda del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 28 agosto 2012 — Alfatar Benelux/Consiglio

(Causa T-394/12)

(2012/C 331/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alfatar Benelux SA (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: N. Keramidas e N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto di rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente in risposta alla gara d'appalto

UCA-218-07 per la «fornitura di assistenza tecnica, di servizi di help desk e di intervento in loco per i computer, le stampanti e le periferiche del segretariato generale del Consiglio» (GU 2008/S 91-122796), nuovamente notificata alla ricorrente, con lettera raccomandata del 18 giugno 2012, in seguito all'annullamento, da parte del Tribunale, della precedente decisione di aggiudicazione del 1° dicembre 2008 con sentenza pronunciata nella causa T-57/09, Alfatar Benelux/Consiglio;

- condannare il convenuto a pagare alla ricorrente i danni subiti per il procedimento di gara di cui trattasi; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata ha violato il capitolato d'oneri, in quanto l'uso di traslocatori per svolgere mansioni di assistenza tecnica, come previsto nell'offerta prescelta, è contrario al predetto capitolato.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è viziata da una pluralità di errori manifesti di valutazione riguardanti, in particolare, la certificazione dell'offerente vincitore della gara, le qualifiche del personale di quest'ultimo rispetto a quelle del personale della ricorrente, il giudizio relativo al trasferimento delle conoscenze, la stima del numero di dipendenti proposto dagli offerenti.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla circostanza che il comitato di valutazione ha confuso i criteri di selezione e di aggiudicazione con determinate fasi del procedimento di gara.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la gara d'appalto presenta varie incongruenze e informazioni inesatte.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla circostanza che il convenuto non ha rispettato il disposto dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario ⁽¹⁾, segnatamente la parte relativa alla verifica dei criteri di selezione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Cosma Moden/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)

(Causa T-398/12)

(2012/C 331/58)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cosma Moden GmbH & Co. KG (Emsdetten, Germania) (rappresentante: avv. J. Meyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 luglio 2012, procedimento R 2011/2010-4, relativa alla domanda di marchio comunitario n. 6 589 808 e riformarla in modo da dichiarare il ricorso fondato e, di conseguenza, respingere l'opposizione quanto al resto;
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «COSMA» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 24, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 6 589 808

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «comma,» ed il marchio denominativo nazionale «comma,», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 26, 28 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Cosma Moden/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)

(Causa T-399/12)

(2012/C 331/59)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cosma Moden GmbH & Co. KG (Emsdetten, Germania) (rappresentante: avv. J. Meyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 luglio 2012 nel procedimento R 2010/2010-4 relativa alla domanda di marchio comunitario n. 6 593 479 e modificarla nel senso di ritenere fondato il ricorso e conseguentemente respingere l'opposizione anche per il resto;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento incluse quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, che include l'elemento denominativo «COSMA», per prodotti e servizi delle classi 24, 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 6 593 479

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo che include l'elemento denominativo «comma,» e marchio denominativo nazionale «comma,», per prodotti e servizi delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 26, e 35

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 10 settembre 2012 — Klingel/UAMI — Devey (JUNGBORN)

(Causa T-401/12)

(2012/C 331/60)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Germania) (rappresentante: T. Zeiher, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Devey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 luglio 2012, procedimento R 936/2011-4;
- respingere l'opposizione avverso la concessione della protezione alla registrazione internazionale W 1 002 323 — JUNGBORN;
- in subordine, rinviare la causa per un'ulteriore decisione alla commissione di ricorso;
- condannare la parte soccombente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «JUNGBORN», per prodotti delle classi 29, 30, 32 e 33 — registrazione internazionale, che designa l'Unione europea, n. W 1 002 323

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «BORN», per prodotti delle classi 29, 30 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

**Ricorso proposto il 10 settembre 2012 —
FH (*)/Commissione**

(Causa T-405/12)

(2012/C 331/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FH (*) (rappresentanti: avv.ti É. Boigelot e R. Murru)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;
- di conseguenza,
 - in via istruttoria, ordinare la produzione del contratto quadro DI/06350-00, che sarebbe stato concluso tra la Commissione e la società Intrasoft;
- annullare la decisione del 10 luglio 2012 nonché, di conseguenza, la rettifica dell'11 luglio 2012;
- condannare la Commissione europea a risarcire il danno subito dal ricorrente, fissato nella somma complessiva di EUR 12 500, eventualmente maggiorata in corso di procedimento;
- in ogni caso, condannare la convenuta alla totalità delle spese, conformemente all'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso di annullamento, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del principio dell'obbligo di motivazione, del legittimo affidamento e dei diritti della difesa, per il fatto che il ricorrente è stato informato oralmente della decisione controversa, che revocava con effetto immediato i suoi documenti di accesso agli edifici della Commissione, e che compare unicamente nel verbale di un'audizione del ricorrente da parte del Servizio Risorse umane e sicurezza della Commissione. Il ricorrente sostiene che la decisione controversa non indica gli elementi che hanno indotto la Commissione ad adottare tale decisione e che la base giuridica della decisione stessa è stata comunicata al ricorrente attraverso una rettifica intervenuta dopo che la decisione aveva già prodotto i suoi effetti.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di presunzione di innocenza, in quanto la decisione controversa sembra fondarsi unicamente sul fatto che il ricorrente è stato ascoltato dalla polizia belga nell'ambito di un'indagine che non lo coinvolge, ma riguarda un suo amico di infanzia con il quale egli intratteneva di tanto in tanto conversazioni telefoniche.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione ha vietato al ricorrente l'accesso agli edifici della Commissione, anche se nessuna accusa è stata formalizzata nei suoi confronti ed egli non risulta coinvolto dall'indagine di polizia in questione.

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-89/12)

(2012/C 331/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e A. Tymen)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di non reinquadrare la ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione adottata il 10 maggio 2012 dal direttore della direzione D della DG Risorse Umane e Sicurezza e trasmessa alla ricorrente con nota dell'11 maggio 2012, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 25 gennaio 2012;
- se necessario, annullare la decisione del 21 novembre 2011, recante rigetto della domanda della ricorrente del 29 giugno 2011;
- ordinare alla convenuta di adottare le necessarie misure correttive per ristabilire, nei confronti della ricorrente, il rispetto del principio di equivalenza delle carriere;

— condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Ricorso proposto il 3 settembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-91/12)

(2012/C 331/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di procedere al calcolo dell'abbuono dei diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio in base alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di procedere al calcolo dell'abbuono dei diritti pensionistici maturati dal ricorrente prima della sua entrata in servizio nell'ambito del regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea in base alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT